

## **STATUTO**

### **Titolo I - Generalità**

**Art. 1** - E' istituita in Venezia una Fondazione, denominata "**FONDAZIONE ARS MEDICA**".

La Fondazione ha sede legale in Mestre-Venezia - via Mestrina, 86 - presso l'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Venezia.

**Art. 2** - La Fondazione, svolge attività senza fine di lucro e ha per scopo:

a) attività di ricerca, consulenza, formazione e sviluppo nel campo delle professioni sanitarie, finalizzate a migliorare qualitativamente il servizio offerto ai cittadini e la qualità della formazione e della ricerca in campo sanitario nella Regione Veneto, inclusa la promozione di azioni di accreditamento formativo in proprio e/o per conto di terzi;

b) attività di collaborazione con Università, Facoltà Mediche e Scientifiche, Istituzioni, Associazioni e Società Scientifiche, Enti Locali -tra i quali anzitutto la Regione Veneto -, Aziende Sanitarie Locali, Enti privati, Industrie farmaceutiche e produttrici di tecnologie sanitarie, Organizzazioni Sanitarie, Istituzioni ed Associazioni di categoria sanitarie, Ordini professionali, docenti ed esperti con pluriennale esperienza nel settore dell'intervento;

c) Servizi d'interesse comune per i medici chirurghi e per gli odontoiatri nonché la valorizzazione e la tutela della loro figura professionale;

Per realizzare queste finalità può organizzare ed effettuare, seminari, convegni, corsi, anche di formazione continua, stages formativi, bandire borse di studio e tutto quanto non espressamente specificato possa servire agli scopi anzidetti. La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, fatte salve eventuali determinazioni dell'autorità governativa ai sensi dell'art.28 C.C.

**Art. 3** - E' Ente fondatore l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Venezia che comprende l'Albo dei Medici Chirurghi e l'Albo degli Odontoiatri.

**Art. 4** - Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione del valore Euro 50.000,00 (cinquantamila).

### **Titolo II - Organi della Fondazione**

**Art. 5** - La Fondazione è retta da un Consiglio Direttivo composto di sette membri.

I membri del Consiglio Direttivo sono nominati, per la durata di quattro anni, in ragione di cinque da parte del Consiglio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e di due da parte della Commissione per l'Albo degli Odontoiatri.

Almeno un mese prima dalla scadenza di ciascun quadriennio, il Presidente della Fondazione invita il Presidente di ciascun organo competente, mediante lettera raccomandata, a provvedere alla nomina o alle nomine di competenza.

Parimenti provvede qualora, nel corso del quadriennio, venga a mancare un consigliere per morte o dimissioni; il sostituto così nominato scade insieme ai consiglieri in carica al momento della nomina.

**Art. 6** - Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere per la medesima durata di quattro anni.

**Art. 7** - Il Consiglio Direttivo ha la direzione morale ed amministrativa della Fondazione; dispone di tutti i poteri per l'amministrazione, anche straordinaria, del patrimonio, per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie e per la destinazione - nell'ambito delle attività istituzionali - degli utili o avanzi di gestione; delibera il bilancio di esercizio; delibera il bilancio preventivo; delibera sull'eventuale nomina o revoca il Direttore Generale, determinandone la durata in carica ed il trattamento economico; delibera sull'eventuale assunzione e licenziamento del personale dipendente, ne determina il trattamento giuridico ed economico e vigila sullo svolgimento del rapporto di lavoro; delibera la stipulazione di consulenze e collaborazioni con esperti o società determinando per questi i compensi.

Detta le linee guida ed emana i regolamenti per il funzionamento, del Comitato Scientifico e del Comitato dei Garanti, qualora ne avesse deliberato l'istituzione, e per lo svolgimento dell'attività di formazione.

**Art. 8** - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in mancanza, dal Vicepresidente ovvero ancora dal consigliere più anziano d'età, ogniqualvolta lo ritenga opportuno - e, in ogni caso, almeno due volte l'anno - mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, recapitato a ciascun consigliere almeno 3 (tre) giorni prima della data stabilita per la riunione; in caso d'urgenza, la convocazione può essere fatta anche per telefax, telegramma, o tramite posta elettronica certificata, almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'inizio della riunione.

Esso deve essere in ogni caso convocato, qualora ne facciano richiesta due componenti.

Comunque in mancanza di formalità o termini il Consiglio Direttivo si intenderà validamente riunito con la presenza di tutti i Consiglieri e di tutti i Revisori.

**Art. 9** - Fatto salvo quanto stabilito nel successivo art. 19, per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessario l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto di colui che presiede la seduta.

Alle sedute interviene, senza diritto di voto, il Direttore Generale, se nominato.

**Art. 10** - Il Presidente convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico e ne esegue le deliberazioni; ha la rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio; provvede agli affari urgenti negli intervalli tra le sedute del Consiglio Direttivo,

sotto ponendoli immediatamente alla ratifica del Consiglio stesso.

Egli è coadiuvato dal Vicepresidente, che lo sostituisce, su sua richiesta ovvero in caso di necessità, assenza o impedimento, anche nella rappresentanza della Fondazione ed è altresì ordinariamente delegato a provvedere ai rapporti con gli enti istituzionali.

**Art. 11** - Il Direttore Generale, se nominato dal Consiglio Direttivo, svolge la propria attività nell'ambito delle mansioni affidategli ed attenendosi alle direttive impartite dal Consiglio e dal Presidente. Egli interviene senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo, del Comitato Scientifico e del Comitato dei Garanti ed ha il compito di coordinarne materialmente le attività, sottoponendo all'attenzione del Presidente e del Consiglio Direttivo tutte le iniziative necessarie od utili al conseguimento degli scopi della Fondazione.

Coadiuvava il Tesoriere nella predisposizione del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio. Provvede - sotto la vigilanza del Presidente - alla tenuta dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Scientifico e del Comitato dei Garanti.

Coordina l'attività delle cinque Commissioni di cui all'art. 13. Dirige il personale dipendente e svolge ogni altra funzione demandatagli dal Consiglio.

**Art. 12** - Il controllo sulla gestione della Fondazione è esercitato o da un Collegio di tre Revisori dei Conti o dal Revisore Unico, nominati dall'Ente Fondatore per quattro anni.

I revisori dei conti o il Revisore Unico debbono possedere i medesimi requisiti richiesti dalla legge per i Sindaci di società per azioni; assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo; controllano l'amministrazione della fondazione ed accertano la regolare tenuta della contabilità, procedendo anche individualmente ad atti di ispezione o di verifica; redigono la relazione al bilancio annuale.

Le riunioni dei revisori dei conti sono presiedute dal Revisore più anziano di età e sono verbalizzate in apposito registro.

**Art. 13** - Il Comitato Scientifico, se nominato, è costituito dai Coordinatori delle Commissioni Scientifiche ed è presieduto dal Presidente del Consiglio Direttivo od in sua assenza dal Vicepresidente.

I coordinatori sono nominati dal Consiglio Direttivo. Il Comitato Scientifico ha durata di quattro anni ed è rinnovabile totalmente o parzialmente. I suoi membri sono scelti tra gli esperti di formazione e/o ricerca che dimostrino particolari attitudini organizzative e sono in numero di cinque, quattro in rappresentanza di ciascuna delle aree odontoiatrica, delle convenzioni, della libera professione e del rapporto di lavoro dipendente; un quinto in rappresentanza di un area interdisciplinare.

Possono essere revocati dal Consiglio Direttivo con il voto della maggioranza dei suoi componenti, ed il loro mandato è rinnovabile.

Ogni Coordinatore si avvale del lavoro di una Commissione Scientifica

anch'essa nominata e revocata dal Consiglio Direttivo, con le medesime modalità e durata dei coordinatori.

Spetta al Comitato Scientifico, secondo le indicazioni di ciascuna Commissione, e nel rispetto delle deliberazioni dell'organo amministrativo, determinare gli indirizzi dell'attività formativa e di ricerca della fondazione e valutare sul piano scientifico le singole iniziative.

**Art. 14** - Il Comitato dei Garanti, se nominato, si compone in un numero di tre nominati e revocati dal Consiglio Direttivo, scelti fra persone di chiara fama del mondo economico, politico, istituzionale e scientifico.

Il Comitato è presieduto da un suo membro, nominato dal Consiglio Direttivo ed ha durata biennale rinnovabile per un altro biennio.

Il Comitato interviene, su richiesta del Consiglio Direttivo esprimendo un parere, in merito alla programmazione annuale del Comitato Scientifico, nonché tutte le volte in cui il Consiglio Direttivo ritiene necessario un suo parere.

**Art. 15** - A cura del Segretario e sotto la vigilanza del Presidente è tenuto:

il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dei Revisori dei conti o del Revisore Unico è tenuto a cura dei Revisori stessi.

Il registro dei pareri del Comitato dei Garanti è tenuto dal suo Segretario.

### **Titolo III - Attività della Fondazione**

**Art. 16** - La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi:

- a) con le rendite del proprio patrimonio;
- b) con i proventi derivanti dalle attività previste dallo statuto;
- c) con eventuali elargizioni, donazioni e lasciti e con ogni altro provento non destinato ad aumento del patrimonio di dotazione.

**Art. 17** - L'esercizio finanziario va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Il Tesoriere deve curare che il bilancio d'esercizio ed il Bilancio Preventivo vengano sottoposti all'approvazione del Consiglio Direttivo entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Un termine maggiore, comunque non superiore a centoottanta (180) giorni, è consentito solo quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto dell'Ente.

Fatto salvo il carattere istituzionale della Fondazione, è vietata la distribuzione anche indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati solo per lo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' tuttavia consentita la costituzione di riserve vincolate a singole iniziative istituzionali od a fini solidaristici.

**Art. 18** - Il Consiglio Direttivo può provvedere un'indennità di carica e/o

un gettone di presenza per i componenti gli organi della Fondazione-

I Revisori dei conti saranno remunerati dalla Fondazione secondo la rispettiva tariffa professionale.

Il Consiglio Direttivo può provvedere il rimborso spese (se documentate) relative all'attività svolta dei consiglieri per la Fondazione.

#### **Titolo IV - Modificazioni statutarie; liquidazione**

**Art. 19** - Tutte le modificazioni del presente statuto debbono essere deliberate dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei tre/quarti dei componenti, ed approvate dall'autorità amministrativa ai sensi dell'art. 16 c.c.

**Art. 20** - Con la stessa maggioranza prevista dall'art. precedente, il Consiglio Direttivo può deliberare la proposta di estinzione della Fondazione, qualora il raggiungimento dello scopo divenisse impossibile o di scarsa utilità, ovvero il patrimonio risultasse insufficiente.

Nella medesima delibera, il Consiglio provvede alla proposta di nomina di un liquidatore, scelto tra coloro che hanno i requisiti per la nomina a Revisore dei conti e propone i criteri per la devoluzione del patrimonio residuo.

**Art. 21** - Secondo le indicazioni espresse dal Consiglio Direttivo nella deliberazione di proposta di estinzione, Il liquidatore provvede agli adempimenti previsti dagli artt. 12 e ss. disp. att. c.c. e, una volta redatto il bilancio finale di liquidazione, procede alla devoluzione del patrimonio residuo ad altri enti aventi fini analoghi, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Titolo V - Norme Finali**

**Art. 22** - Per tutto quanto non espressamente disposto nel presente statuto si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile e la normativa in materia di Fondazioni.